



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

(in vigore dal 1° gennaio 2011)

Periodicamente la WADA aggiorna la Lista delle Sostanze e Metodi Proibiti. La Lista delle Sostanze e Metodi proibiti 2011, ha introdotto alcune modifiche che, di conseguenza, si riflettono anche sulle procedure di esenzione. Si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle procedure generali di esenzione terapeutica, ricordando che la normativa completa può essere consultata nelle Norme Sportive Antidoping del CONI all'indirizzo web [http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/2011/NORME_SPORTIVE_ANTIDOPING - versione 2011 Giunta del 1 marzo 2011.pdf](http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/2011/NORME_SPORTIVE_ANTIDOPING_-_versione_2011_Giunta_del_1_marzo_2011.pdf).

1. Quando è necessario richiedere una Esenzione terapeutica (TUE) ?

Qualsiasi atleta che per motivi di salute, necessita di assumere un farmaco o di praticare un metodo proibito inserito nelle Lista delle Sostanze e Metodi proibiti approvata dalla WADA, può richiedere una esenzione a fini terapeutici. Una richiesta di esenzione sarà presa in considerazione solo in conformità ai seguenti principi:

- l'atleta potrebbe subire un grave danno alla propria salute se l'assunzione della Sostanza Vietata o la pratica del metodo proibito fossero sospesi;
- l'uso terapeutico della Sostanza vietata o del metodo proibito non produca alcun miglioramento supplementare della prestazione;
- non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della Sostanza vietata o del metodo proibito;
- la necessità di utilizzare la Sostanza o il metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo di qualsivoglia sostanza o metodo che fosse proibito al momento in cui era stato utilizzato.

NB: Non si dovrebbe assumere la sostanza prima della data di approvazione indicata sul certificato TUE. L'assunzione di una sostanza vietata o la pratica o di un metodo proibito, senza la necessaria autorizzazione, potrebbero costituire una violazione delle "Norme Sportive Antidoping".

2. Qual è la procedura da seguire per ottenere una esenzione per fini terapeutici?

Esistono differenti procedure che dipendono dallo "status" dell'atleta. In particolare si distingue:

A) PER GLI ATLETI DI LIVELLO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE: sono tutti gli atleti inseriti nel Gruppo Registrato ai fini dei controlli, denominato Registered Testing Pool (RTP) della FEI o della FISE (è possibile consultare la lista di atleti inseriti in RTP internazionale sul sito FEI http://www.fei.org/legal_activities/rtp e sul sito del CONI per l'RTP Nazionale <http://www.coni.it/index.php?7078>)

Cosa fare per richiedere l'esenzione ?:

Una domanda di TUE prevede la trasmissione al Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici del CONI, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, al seguente indirizzo Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 2° piano stanza n. 207 00135 – ROMA, FAX n° +39 06.36857047. La domanda di TUE dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application (reperibile su [http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/news/Modulo_TUE_F49 -
Therapeutic Use Exemption Application.pdf](http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/news/Modulo_TUE_F49_-_Therapeutic_Use_Exemption_Application.pdf));
- 2) · Scheda per il medico curante/specialista, mod. F51 (reperibile su [http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/news/Scheda_Medico_Curante_Specialista_Modulo_F51.
pdf](http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/news/Scheda_Medico_Curante_Specialista_Modulo_F51.pdf));
- 3) Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'Atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
- 4) Certificato di idoneità all'attività agonistica in corso di validità

La modulistica deve essere compilata "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO) in lingua INGLESE. Per assicurare all'Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 giorni prima della partecipazione all'evento sportivo. L'Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti. Il parere approvato dal CEFT sarà comunicato all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo da lui indicato nel Modulo TUE F49. Su istanza scritta dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax.

B) TUTTI GLI ALTRI ATLETI (non inseriti nella lista RTP) che partecipano a qualsiasi Campionato, manifestazione e/o gara di livello provinciale, regionale, nazionale .

- In caso di controllo antidoping, l'Atleta è tenuto a presentare la "Notifica di intervento terapeutico (NIT)" alla Commissione Antidoping del CONI entro 7 giorni dalla data del prelievo del Campione.

- Scaricare il modulo "Notifica di intervento terapeutico (NIT)" al seguente indirizzo [http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/Modulo_NIT_F83-1 - Notifica Intervento Terapeutico.pdf](http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/Modulo_NIT_F83-1_-_Notifica_Intervento_Terapeutico.pdf) ;

- Chiedere al medico specialista che ha prescritto la terapia di completarlo e sottoscriverlo;

- Il modulo dovrà essere trasmesso con raccomandata A/R, unitamente agli esami che certificano la diagnosi ed al certificato di idoneità agonistica in corso di validità, all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 232° piano stanza n. 210 00135 - ROMA entro 7 giorni dalla data del prelievo*.

Nota: Ricordare comunque che le sostanze assunte (vietate e non) devono sempre essere dichiarate nel verbale di controllo antidoping

*La Dichiarazione di Uso Terapeutico non è soggetta ad autorizzazione preventiva, ma viene valutata dalla Commissione Antidoping unitamente all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, a seguito della comunicazione di Esito Avverso delle Analisi inviata dal Laboratorio Antidoping. Consigliamo vivamente agli Atleti che necessitano di assumere sostanze vietate per motivi terapeutici di consultare comunque il medico federale e tenere copia di tutti gli esami di laboratorio che documentano la patologia in atto.

A cura del Dott. Filippo M. Quattrini

Medico Federale FISE